



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Politiche Della Casa
UNITA' ORGANIZZATIVA CASA – BANDI ERP**

BANDO DI CONCORSO DELL'ANNO 2025 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5324/2025 – PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA.

SI PREVEDE L'ASSEGNAZIONE DI CIRCA 100 ALLOGGI PER OGNI ANNO DI VALIDITA' DELLA GRADUATORIA. GLI ALLOGGI SONO SITUATI PREVALENTEMENTE NEL MUNICIPIO V – IN PARTICOLARE BEGATO - E NEL MUNICIPIO 7 - ZONA COLLINARE.

Data di pubblicazione del bando 15 settembre 2025 - data di scadenza del bando 15 dicembre 2025

Visti:

- la Legge Regione Liguria n. 10 del 29 giugno 2004 ed in particolare l'art.4;
- la Delibera di Giunta della Regione Liguria n 495 / 2023" Approvazione nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 c.1 lett. b) e c) della L.R. 10/2004;
- il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/6/2016 in materia di assegnazione gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune di Genova;

DAL 15 SETTEMBRE 2025 AL 15 DICEMBRE 2025 E' PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COSÌ COME DEFINITITI DALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 10 DEL 29/06/2004 E S.M.I.

SI PREVEDE CHE NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA SI RENDERANNO DISPONIBILI CIRCA 100 ALLOGGI ALL'ANNO, SITUATI NEL COMUNE DI GENOVA, PREVALENTEMENTE NEL MUNICIPIO 5, IN PARTICOLARE ZONA BEGATO, E NEL MUNICIPIO 7, ZONE COLLINARI.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004 i requisiti per la partecipazione al Bando sono i seguenti:

Requisiti del richiedente:

1. Avere compiuto il 18°anno di età alla data di pubblicazione del Bando (15 Settembre 2025);
2. Essere:
 - cittadino italiano;
 - cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D. Lgs. N. 30/2007;
 - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 3/2007;

- titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D-lgs n.251/2007;
- cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del d. lgs. N. 286/1998.

3. Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova ovvero nel bacino di utenza "H" (Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Capo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella) alla data di emanazione del Bando (15/09/2025). La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la loro nuova attività. Possono altresì partecipare i lavoratori destinati a prestar servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

Requisiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare:

4. Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative, non superiore al limite di accesso pari a € 17.000,00. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € 20.000,00. Ai fini ISEE il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito [dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013](#).

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE deve essere sottoscritta nel corso dell'anno 2025 entro la data di scadenza del bando, cioè entro il 15 Dicembre 2025, pena l'esclusione.

Dopo un anno di validità, la graduatoria relativa al Bando verrà aggiornata d'ufficio in base all'ISEE dell'anno in corso. E' pertanto necessario che ogni richiedente presenti la DSU per la Dichiarazione ISEE per l'anno 2027, al fine di verificare la permanenza del possesso dei requisiti per l'assegnazione nonché per l'aggiornamento del punteggio e della posizione in graduatoria.

5. Non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c della L.R. 29 giugno 2004 N. 10 ss.mm.ii.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo nella tabella sotto riportata:

N. COMPONENTI	SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE	
	VALORI MINIMI (MQ)	VALORI MASSIMI (MQ)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile
<i>Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della</i>		

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

Il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale, in deroga al requisito di cui al presente punto 5, non viene considerato per il genitore legalmente separato o divorziato, che documenti l'indisponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio. (Art.5 comma 3 L.R. 10 del 29/6/2004)

6. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a € 103.728,57, corrispondente al valore medio, incrementato del 20% degli alloggi di ERP presenti nel bacino di utenza "H".

Ai fini dell'accertamento del requisito predetto non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al punto 5 dei requisiti per l'assegnazione, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio.

8. Non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR445/2000.

9. Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico **non può** partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;

- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti questi casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato. La morosità si estende in solido a tutti i componenti maggiorenni del nucleo (L. n. 27/96)

10. Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

11. Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

I REQUISITI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO NONCHÉ AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE E DEVONO PERMANERE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza H, può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione alla procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso si tratti di bando emanato da un Comune diverso da quello di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale **deve essere compilata, datata e firmata in tutte le sue parti, pena l'inammissibilità della stessa**, unicamente su appositi moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Genova (<https://www.comune.genova.it/>).

Nel caso di "famiglie di nuova formazione", persone appartenenti a nuclei famigliari diversi tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti. La domanda deve essere firmata anche da un componente maggiorenne del secondo nucleo, che deve allegare i propri documenti di riconoscimento.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Alla domanda dev'essere allegato obbligatoriamente, pena esclusione:

- a. copia fotostatica leggibile (in corso di validità) del documento di identità e codice fiscale;
- b. **per i cittadini extra U.E.** copia del documento di soggiorno in corso di validità o richiesta dello stesso, come già descritto nei requisiti per la partecipazione al bando. In caso di

permesso di soggiorno temporaneo, si specifica che lo stesso deve essere almeno biennale e deve essere allegata documentazione relativa ad attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo

- c. **per il cittadino che non risiede nel Comune di Genova ma vi svolga o debba svolgere attività lavorativa in nuovi insediamenti produttivi**, la dichiarazione del datore di lavoro ovvero idonea documentazione sostitutiva che attesti lo svolgimento o l'inizio di un'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova o in un Comune del bacino di utenza H.

DOCUMENTAZIONE PER L' ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per poter attribuire i punteggi, dovrà essere allegata alla domanda idonea documentazione che attesti le condizioni dichiarate, anche successivamente alla data di presentazione della domanda ma **entro e non oltre la data di scadenza del Bando (15 Dicembre 2025).**

Tutte le condizioni che danno luogo al punteggio devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando (15 Settembre 2025).

ESIGENZA DI AUTONOMIA DEI NUCLEI FAMILIARI

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi (per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii.) che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Possono altresì presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente. Nel caso in cui alla lettera b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

CASI PARTICOLARI

Qualora uno o più componenti maggiorenni, appartenenti ad un nucleo già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una autonoma sistemazione alloggiativa, possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con Arte, ente gestore.

AUTOCERTIFICAZIONE

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità.

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda avviene in relazione alle condizioni di seguito riportate e con le seguenti modalità.

Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non possono superare la somma pari a 100.

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a. **1. "ANZIANI"** con 4. "FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE"
e 6. "STATO DI DISOCCUPAZIONE"
- b. **4. "FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE"** con 5. "PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO"
- c. **9. RILASCIO ALLOGGIO** con tutte le altre condizioni abitative
- d. **10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA** con tutte le altre condizioni abitative
- e. **14. BARRIERE ARCHITETTONICHE** con 13 CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO
e con 15 CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti, ivi comprese le persone singole, che alla data di pubblicazione del Bando di concorso abbiano superato 65 anni ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro come nei successivi punti a) e b) del punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75anni: **PUNTI 20**

b) tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni **PUNTI 15**

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di

invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con handicap grave o con indennità di accompagnamento ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 30**
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 20**
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 15**
- d) invalidità dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili. **PUNTI 8**

3. MALATI TERMINALI

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica. **PUNTI 8**

4. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori; **PUNTI 12**
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori; **PUNTI 10**
- c) famiglia di nuova formazione con minori; **PUNTI 7**
- d) famiglia di nuova formazione senza minori; **PUNTI 5**

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

5. PERSONE SOLE, CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico; **PUNTI 16**
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata; **PUNTI 15**
- c) persona sola, la cui condizione deve essere anagraficamente comprovata; **PUNTI 8**

6. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente; **PUNTI 18**
- b) richiedente o altro componente, con età maggiore di 45 anni; **PUNTI 10**
- c) richiedente o altro componente, con età minore di 45 anni; **PUNTI 8**

7. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; **PUNTI 10**

b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. **PUNTI 10**

8. CASI PARTICOLARI

a) nucleo di un unico componente adulto, con uno o più minori a carico o persone portatrici di handicap a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; **PUNTI 15**

b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione; **PUNTI 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

9. RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L.431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi delle D.M. 30/3/2016:

a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione nel caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi Territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni; **PUNTI 80**

b) sia decorso, dalla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; **PUNTI 60**

c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio. **PUNTI 30**

10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto convenzione abitativa transitoria.

PUNTI 70

11. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità; **PUNTI 15**

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado. **PUNTI 12**

12. SOVRAFFOLLAMENTO

a) sovraffollamento estremo (X*)

PUNTI 20

b) sovraffollamento marcato (X)

PUNTI 15

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina con superficie >= mq. 8)						
	1	2	3	4	5	6	7
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

13. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi;

PUNTI 25

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggio per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.

PUNTI 20

14. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2 che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

PUNTI 25

15. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Richiedenti, di cui al precedente punto 1 che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.

PUNTI 13

16. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare comprensivi di tutti gli emolumenti, meglio specificato al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la Casa" e s.m.i.

PUNTI 20

"Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli

esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente – dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata”

SITUAZIONE ECONOMICA

a) l'indicatore del disagio economico potrà essere compreso tra 0 e 1 punto in proporzione all'ISEE del nucleo familiare partecipante, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione pari ad € 17.000,00 e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite ISEE}}$$

Ad esempio per un ISEE pari a € 3.000,00 l'indicatore del disagio economico attribuito sarà di 0,82 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{17.000,00 - 3.000,00}{17.000,00}$$

Il risultato delle suddette operazioni dovrà essere moltiplicato X 100 al fine di ottenere un numero intero.

b) Nel caso di nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale con ISEE superiore a € 17.000,00 non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.

PERIODO DI RESIDENZA e/o ATTIVITA' LAVORATIVA

Periodo di residenza o attività lavorativa nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Genova		Periodo di residenza nella Regione o attività lavorativa	Periodo di residenza o attività lavorativa nel Comune di Genova	Punteggio
almeno 5 anni	e	almeno 8 anni		10
almeno 6 anni	e	almeno 8 anni		20
			almeno 4 anni	30
			almeno 6 anni	40

PUNTEGGIO PARTECIPAZIONE A BANDI PRECEDENTI

Attribuzione di punti 0.50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata improrogabilmente entro il 15 Dicembre 2025, **pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.**

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso deve essere debitamente compilata, datata, firmata. Deve essere allegata fotocopia fronte retro di un documento valido e del codice fiscale e, per i cittadini extra U.E., fotocopia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione dell'attuale attività lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo di raccomandata A.R. all'Ufficio Protocollo - Archivio Generale – Via Di Francia 1 – 16149 Genova. In questo caso fa fede il timbro postale;
- b) consegna in busta chiusa direttamente allo sportello dell'Archivio Generale – Via Di Francia 1 (orario di ricevimento dal lunedì al venerdì 8.30/12.30)

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa con l'indicazione del nome del mittente e del seguente indirizzo pena l'inammissibilità della stessa:

COMUNE DI GENOVA

Direzione Politiche della Casa - U.O.Casa - Bandi ERP

c/o Archivio Generale - Ufficio Protocollo - Via Di Francia 1 - 16149 GENOVA

- c) E' consentito l'invio tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica ufficiocasa.comge@postecert.it

La casella di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata per l'invio della domanda dovrà corrispondere ad una PEC personale dell'intestatario della domanda. Nel caso la PEC personale non riporti un nome riconducibile in modo inequivocabile all'intestatario richiedente, dovrà essere allegata anche la richiesta di casella di posta certificata che faccia risalire all'identità del richiedente. Si precisa che l'uso di PEC di altro intestatario è ammesso solo con allegata dichiarazione che autorizza il Comune all'utilizzo della stessa per tutte le comunicazioni inerenti la procedura, manlevando l'Ente da qualsiasi responsabilità per tale utilizzo. L'autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente e dall'intestatario della PEC, pena l'esclusione.

- d) La domanda può essere presentata online tramite Fascicolo del cittadino, previa identificazione con lo SPID o la CIE (carta di identità elettronica).

La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LORO PUBBLICAZIONE

1. Graduatoria provvisoria

L'Unità Organizzativa Casa, ai sensi del Regolamento Comunale n. 34 del 28/6/2016, formula la **graduatoria provvisoria** sulla base di quanto dichiarato e documentato.

A parità di punteggio, le domande vengono inserite in graduatoria secondo un conteggio casuale creato da un algoritmo.

L'ufficio pertanto provvede:

- alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (Via Garibaldi,9) per 30 giorni;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;
- all'invio in formato elettronico a:

- Arte Genova;
- Municipi del Comune di Genova
- Ambiti territoriali Sociali;
- Comuni del Bacino di Utenza H.

La consultazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla "situazione di disagio economico – sociale degli interessati". Di conseguenza **la pubblicazione** delle graduatorie provvisoria e definitiva sarà **anonimizzata**.

Gli elenchi verranno infatti pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Genova e sul sito web del Comune di Genova (<https://www.comune.genova.it/>). La consultazione, nel rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy (Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), sarà possibile attraverso la stringa alfanumerica (N° Protocollo) dell'Attestazione ISEE.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Genova della graduatoria provvisoria **è ammesso ricorso amministrativo in opposizione, da inviare secondo le modalità previste alla voce "Modalità di presentazione della domanda"**, alla Direzione Politiche della Casa – Unità Organizzativa Casa – Bandi Erp – Via Di Francia, 1 – 16149 Genova.

2. Graduatoria Definitiva

La Direzione Politiche della Casa, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la **graduatoria definitiva**, e provvede alla pubblicizzazione secondo le modalità stabilite al punto 1 per la graduatoria provvisoria.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva è **ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria**. Trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal trentunesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

I partecipanti, qualora lo desiderino, possono ricevere via e-mail le informazioni dettagliate relative al punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria e successivamente in quella definitiva, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bandierp@comune.genova.it indicando i propri recapiti:

- Nome, Cognome
- Stringa alfanumerica (N° Protocollo) dell'Attestazione ISEE;
- Data e luogo di nascita;
- Codice fiscale

I partecipanti devono comunicare all'Unità Organizzativa Casa (mail bandierp@comune.genova.it) eventuali variazioni di domicilio o del recapito telefonico per poter ricevere comunicazioni relative alla domanda presentata.

MODALITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI

L'Unità Organizzativa Casa provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 10/2004, come meglio in seguito specificati.

Prima di procedere all'assegnazione dell'alloggio di ERP, l'ufficio verifica il mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dal presente bando pubblico. Se si verifica la perdita di uno o più

requisiti, l'ufficio provvede alla cancellazione del nominativo del partecipante dalla graduatoria definitiva.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art. 8 della L.R. 10/2004:

- **una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare** è destinata ai soggetti indicati al comma 01 del medesimo articolo alla lettera a) nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (trattasi di nuclei con ISEE non superiore a € 3.000,00);
- **la rimanente quota degli alloggi** viene assegnata ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 della L.R. 10/2004. lettere da b) a k) sulla base dell'ordine stabilito nel presente bando di concorso.

L'ordine di priorità della categoria di appartenenza è individuato come segue:

- b) nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
- c) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
- d) anziani ultrasessantacinquenni;
- e) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
- f) nuclei familiari con presenza di malati terminali;
- g) persone sole con minori;
- h) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
- i) genitori separati o divorziati;
- j) appartenenti alle Forze dell'Ordine;
- k) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione.

L'assegnazione è comunicata, a cura dell'Unità Organizzativa Casa, agli aventi diritto.

L'aspirante assegnatario può rinunciare all'alloggio proposto in assegnazione senza essere cancellato dalla graduatoria solo se è presente almeno una delle motivazioni specificatamente previste [all'art.6 comma 7 del Regolamento n. 34 del 28/6/2016](#):

- a) alloggio in condizioni manutentive non adeguate;
- b) presenza di barriere architettoniche o di una distanza pari o superiore a 500 metri dalla prima fermata del Servizio Pubblico Locale, qualora nel nucleo familiare siano presenti ultrasessantacinquenni o persone affette da deficit motorio accertato dalla competente Autorità in misura pari o superiore al 74%;
- c) motivi di salute che richiedono la vicinanza a specifici presidi sanitari e socio-sanitari per cure specialistiche legate a gravi patologie. Tale necessità deve essere certificata dai competenti servizi sanitari;
- d) progetti di inclusione sociale finalizzati all'autonomia abitativa, su richiesta dell'interessato e dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali della ASL, uffici del Ministero della Giustizia. In tali situazioni l'assegnazione dell'alloggio può essere differita alla conclusione dei suddetti progetti.

L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. rispetto del rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare desumibile dalla scheda di cui al punto 5, pagina 2 del presente bando;
2. gli alloggi ubicati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti a nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustificano l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di aumentare l'offerta di alloggi l'Unità Organizzativa Casa, di intesa con A.R.T.E. Genova, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di

manutenzione ordinaria, **con le modalità dell'autorecupero** a coloro che dichiarano la loro disponibilità nel modulo di domanda.

Il rifiuto di questa proposta non è motivo di esclusione della graduatoria.

Possono, inoltre, essere assegnati alloggi ERP ad una o più persone appartenenti a nuclei familiari diversi, che siano in possesso singolarmente dei requisiti per l'assegnazione e che intendano vivere in coabitazione con altre persone, supportati da progetti di sostegno all'abitare presentati dai servizi sociali e socio sanitari territoriali, con le modalità stabilite dall'art. 8 del Regolamento comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i.

Gli assegnatari di un alloggio ERP, dopo aver firmato il verbale di accettazione dell'alloggio, devono presentarsi nella sede di A.R.T.E. di Genova, nel giorno indicato a mezzo lettera raccomandata o altra forma di notifica, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo giustificati impedimenti. Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, A.R.T.E. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, salvo proroga da concordarsi con A.R.T.E. di Genova a seguito di istanza motivata. L'inosservanza di detto termine comporta la decadenza dall'assegnazione, a tal fine l'A.R.T.E. di Genova comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio.

Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'A.R.T.E. di Genova i dati anagrafici e quelli di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e, annualmente, presentare attestazione ISEE pena la decadenza dall'assegnazione.

CONTROLLI E PRIVACY

La Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Le conseguenze di un'accertata violazione comporteranno l'immediata esclusione dalla procedura in oggetto, fermo restando quanto in esecuzione degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla L.R. 10/2004, alla D.G.R. 495 /2023 nonché al Regolamento Comunale n. 34 del 28/6/2016.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente con le modalità previste dalla "Informativa privacy" (allegata al presente bando), ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente Bando nonché la domanda di partecipazione saranno pubblicati per 92 giorni sia sul sito del Comune di Genova che all'Albo Pretorio del Comune di Genova. Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, ai Comuni dell'intero bacino di utenza "H" ed alla Prefettura di Genova. Inoltre gli stessi potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Genova (<https://www.comune.genova.it/>) e dal sito istituzionale di ARTE Genova.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Rodi.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Chiappe



COMUNE DI GENOVA

INFORMATIVA PRIVACY SEMPLIFICATA SERVIZI CASA

La presente informativa sul trattamento dei dati personali o policy privacy illustra le politiche aziendali adottate dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 o General Data Protection Regulation (GDPR).

LA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno trattati per il perseguimento della seguente finalità o scopi di interesse pubblico del quale è investito il Titolare del trattamento: **ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO

I diritti sono previsti dal Capo III del GDPR e Lei potrà esercitarli in ogni momento, gratuitamente. A titolo esemplificativo, i Suoi diritti sono i seguenti:

- **DIRITTO A UN TRATTAMENTO TRASPARENTE** (artt. 12, 13 e 14 del GDPR);
- **ACCESSO AI DATI PERSONALI** (art. 15 del GDPR);
- **RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI**, es. rettificazione, aggiornamento e cancellazione dei propri dati (articoli da 16 a 18 del GDPR);
- **PORTABILITÀ DEI DATI** (art. 20 del GDPR);
- **OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO** (art. 21, par. 1 del GDPR).

COME ESERCITARE I PROPRI DIRITTI

Lei potrà far valere i Suoi diritti scrivendo un'e-mail al **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI/DATA PROTECTION OFFICER (RPD/DPO)**: DPO@COMUNE.GENOVA.IT e potrà sempre rivolgersi al RPD/DPO per ricevere informazioni sul trattamento dei dati personali.

Lei potrà proporre un **RECLAMO** ai sensi dell'art. 77 del GDPR all'Autorità di controllo italiana: [HTTPS://WWW.GARANTEPRIVACY.IT/](https://www.garanteprivacy.it/) e ai sensi dell'art. 79 del GDPR, fatto salvo ogni altro **RICORSO AMMINISTRATIVO O EXTRAGIUDIZIALE**, ha il diritto di proporre un **RICORSO GIURISDIZIONALE** qualora ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento.

CHI TRATTA I DATI

La struttura organizzativa del Titolare del trattamento che tratta effettivamente i dati è la Direzione Politiche della Casa, recapito:

BANDIERP@COMUNE.GENOVA.IT

UFFICIOASSEGNAZIONEEALLOGGI@COMUNE.GENOVA.IT

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione della Città di Genova, con sede legale a Palazzo Tursi-Albini, via Garibaldi, 9 - 16124, Genova, PEC: UFFICIOCASA.COMGE@POSTECERT.IT

Il Titolare del trattamento, nel fornire questa prima **INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA**, La invita a prendere visione **DELL'INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA** per un quadro d'insieme sul trattamento previsto. Le informazioni sono disponibili presso gli Uffici di questa Direzione e facilmente accessibili *on line*:

CARTA DEI SERVIZI:
[HTTPS://CARTASERVIZI.COMUNE.GENOVA.IT/SERVIZIO/CONTRIBUTO-SOSTEGNO-DI-INQUILINI-MOROSI-INCOLPEVOLI-0](https://cartaservizi.comune.genova.it/servizio/contributo-sostegno-di-inquilini-morosi-incolpevoli-0)

LINK AL SITO ISTITUZIONALE: [HTTPS://WWW.COMUNE.GENOVA.IT/](https://www.comune.genova.it/)